

In ottemperanza alle recenti norme in tema di prevenzione della corruzione negli enti pubblici (in particolare l'art. 54 bis del D.Lgs. 165/2001 come riformulato a fine 2017 e le delibere e linee guida dell'Autorità nazionale anticorruzione sul cosiddetto "whistleblowing") è stata creata un'apposita casella di posta elettronica per eventuali segnalazioni di condotte illecite.

Questo l'indirizzo: [segnalazioni@cssac.it](mailto:segnalazioni@cssac.it)

#### **A che cosa serve:**

la casella email va utilizzata **soltanto** per segnalare quelle che la legge definisce "condotte illecite", ovvero riconducibili a fenomeni potenzialmente corruttivi e in particolare a

- tutti i delitti contro la pubblica amministrazione elencati dal Codice penale;
- ogni situazione in cui si ravvisi un utilizzo distorto o abusivo, da parte di un soggetto, del potere pubblico a lui affidato per ricavare vantaggi privati;
- malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati di funzioni pubbliche;

Deve trattarsi tuttavia di segnalazioni circostanziate, contenenti elementi sufficienti a compiere le dovute verifiche; non possono essere prese in considerazione segnalazioni fondate su meri sospetti o voci.

#### **Chi può utilizzarla:**

chi sia venuto a conoscenza di condotte illecite "in ragione del rapporto di lavoro": le disposizioni di legge sono infatti applicate

- ai dipendenti pubblici;
- ai dipendenti di ente pubblici economici e di enti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico;
- ai lavoratori ed ai collaboratori delle "imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione pubblica".

#### **Tutele:**

A norma di legge l'identità del segnalante non deve essere rivelata. Per questo motivo l'accesso all'email [segnalazioni@cssac.it](mailto:segnalazioni@cssac.it) è riservato esclusivamente al **Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza (ruolo che nel Consorzio è ricoperto dal Direttore)**, che è tenuto al segreto.

La legge prevede inoltre che il segnalante non possa essere sanzionato, licenziato o sottoposto a misure discriminatorie, per motivi collegati alla denuncia.

Infine, non è possibile, per terze persone, accedere alle segnalazioni esercitando i diritti di accesso documentale e di accesso civico.